

Codice DB1406

D.D. 20 agosto 2009, n. 1732

**O.P.C.M. n. 3683 del 13/06/2008 - Ordinanza Commissariale n. 17/da14.00/1.2.6/3683 del 04/03/2009-OO.CC. n. 5 del 02/08/2008 e n. 7 del 15/09/2008 - Conferenza di Servizi del 29/07/2009 per l'esame del progetto di "Difesa spondale in loc. ponte Barfe" in Comune di Angrogna per opere e infrastrutture pubbliche danneggiate nel corso degli eccezionali eventi meteorologici dei giorni 29 e 30 maggio 2008.**

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

*determina*

di approvare il progetto dei lavori di difesa spondale in sx del torrente Angrogna, in comune di Angrogna, ai sensi del D.lgs n. 42/2004 e del RD n. 523/1904, nonché di autorizzare l'esecuzione delle opere in oggetto nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate e illustrate negli elaborati progettuali allegati all'istanza, che si restituiscono al Comune di Angrogna vistati da questo Settore, tutto ciò a condizione che:

1. il posizionamento della scogliera sia il più possibile coerente con il confine demaniale;
2. l'opera deve essere realizzata nel rispetto degli elaborati progettuali e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
3. il committente dell'opera dovrà comunicare a questo Settore, a mezzo di lettera raccomandata, l'inizio e l'ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori; ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato;
4. il materiale di risulta proveniente dagli scavi in alveo dovrà essere usato esclusivamente per la colmata di depressioni in alveo o di sponda, ove necessario, in prossimità dell'opera di cui trattasi, mentre quello proveniente dalla eventuale demolizione di murature esistenti dovrà essere asportato dall'alveo;
5. le sponde, le eventuali opere di difesa e le aree demaniali interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
6. durante la costruzione delle opere non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d'acqua;
7. il soggetto autorizzato dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia dell'alveo che delle sponde, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle del manufatto, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque, sempre previa autorizzazione di questo Settore;
8. il committente dell'opera dovrà comunicare a questo Settore, a mezzo di lettera raccomandata, l'inizio e l'ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori; ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato;
9. l'autorizzazione si intende accordata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione in ordine alla stabilità dei manufatti, (caso di danneggiamento o crollo) in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo le zone d'imposta delle suddette strutture

mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;

di precisare che la Regione Piemonte riconosce “oneri di progettazione, oneri fiscali compresi” nella misura del 10% da calcolarsi ai sensi dell’Ordinanza Commissariale n. 10, quindi, nel caso specifico, considerando i lavori al netto degli oneri effettivamente derivanti dai disposti del DLgs n. 81/2008;

di dichiarare i lavori in oggetto di pubblica utilità, nonché urgenti e indifferibili in sintonia con l’OPCM n. 3683 del 12/06/2008, ai sensi della L n. 2359/1865 e successive modifiche e integrazioni.

I lavori occorrenti per la realizzazione dell’opera di cui trattasi dovranno compiersi entro 24 mesi dalla data della presente determinazione.

Contro il presente provvedimento è possibile il ricorso al tribunale amministrativo regionale del Piemonte entro 60 giorni dalla piena conoscenza dell’atto.

Il Dirigente  
Andrea Tealdi